



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 19 del 10 Febbraio 2016

DH41

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E

POLITICHE AGRICOLE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO

CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.03.2015, N. DH41/298

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta PALANZA Carmine.6

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/299

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PALANZA Carmine.7

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/300

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta PALANZA Domenico8

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/301

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture arboree (vigneto e oliveto) – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MIANI Ivo.9

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/302

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione prefabbricata , cancello d’ingresso , cortile pavimentato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta GRUGNALE Gabriele10

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/303

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GRANDE Daniele e Fabio11

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/304

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee e vigneto – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta MANCINI Giuseppe.12

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/349

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PALANZA Luciano.13

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/350

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta PALANZA Luciano	14
DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/351	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta PALANZA Luciano.....	15
DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/352	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta CAIANO Simone.....	16
DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/353	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta DI BARTOLOMEO Bruno e D’EMILIO Fernando.....	17
DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/354	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all’utilizzo della strada imbrecciata – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANTINI SRL. .18	
DETERMINAZIONE 13.04.2015 N. DH41/418	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano – Foggia in Raiano (AQ) - Ditta : GUARDIANI Augusta , DI GIANNANTONIO Antonella e Stefano.	19
DETERMINAZIONE N. 13.04.2015 DH41/419	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e pascolo – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Capestrano (AQ)- Ditta Società Agricola IL FORTINO S.S..	19
DETERMINAZIONE 14.04.2015 N. DH41/423	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Manifestazione all’aperto del 01.05.2015 denominato “ UN GIORNO INSIEME “ – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DELLA ROCCHETTA Carmine	20
DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/428	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BENEDETTI Giulia.....	21
DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/429	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , recinzione con pali in ferro e rete metallica – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIACOMUCCI Antonietta	22
DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/430	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Consiglia, Maria Grazia e Giovanni.....	23
DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/431	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta D’ANGELO Giuliano e MARCHIOLI Anna Maria	24
DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/432	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , pascolo , vigneto e oliveto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SIVIERO Antonietta e DE CAMILLIS Carmine Mario.	25
DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/433	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , uliveto e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BENEDETTI Luigi.	26

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/434

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FORZIN Fernando.....27

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/435

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI FALCO Michele.28

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/436

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Raffaele.....29

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/437

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BORRELLO Nicola30

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/438

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Montedorisio (CH) - Ditta D'ERCOLE Nicola31

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/439

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo-pascolo – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Montedorisio (CH) - Ditta ARGENTIERI Domenico.32

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/440

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Cupello (CH) - Ditta RICCIARDI Carlo.33

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/441

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Elisa.....34

DETERMINAZIONE 21.04.2015 N. DH41/462

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano – Foggia in Raiano (AQ) - Ditta : DI GIANNANTONIO Gino Giorgio...35

DETERMINAZIONE 27.04.2015 N. DH41/489

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , pascolo , vigneto e oliveto – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Montedorisio (CH) - Ditta SIVIERO Antonietta e DE CAMILLIS Carmine Mario36

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 11.03.2015, N. DH41/298
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta PALANZA Carmine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. PALANZA Carmine nato a Pescara (PE) il 16.07.1928 e residente a Rosciano (PE) in Via Chieti 20 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.250 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3/F , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 35,01;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/49563 del 25.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/49563 del 25.02.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/299
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PALANZA Carmine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. PALANZA Carmine nato a Pescara (PE) il 16.07.1928 e residente a Rosciano (PE) in Via Chieti 20, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.100 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 16 , 17 e 27/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 114,99;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/49546 del 25.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/49546 del 25.02.2015 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/300
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta PALANZA Domenico .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. PALANZA Domenico nato a Rosciano (PE) il 06.10.1948 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Piano Cautolo 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.400 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3/D , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 20,73 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/49580 del 25.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/49580 del 25.02.2015 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/301
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture arboree (vigneto e oliveto) - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MIANI Ivo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture arboree (vigneto e oliveto) " a favore del Sig. MIANI Ivo nato a Rosciano (PE) il 30.10.1958 ed ivi residente in Via Littorio 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.150 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 130/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 57,90;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/49586 del 25.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/49586 del 25.02.2015 da parte del concessionario, nonché di

- quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/302
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione prefabbricata , cancello d'ingresso , cortile pavimentato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta GRUGNALE Gabriele .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di recinzione prefabbricata , cancello d'ingresso , cortile pavimentato e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. GRUGNALE Gabriele nato a Catignano (PE) il 14.04.1932 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Cesura 19 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 120 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 217/E , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/49570 del 25.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/49570 del 25.02.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/303
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GRANDE Daniele e Fabio .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore dei Sig.ri GRANDE Daniele e Fabio nati a Alanno (PE) e Rosciano (PE) rispettivamente il 25.05.1972 e 25.01.1968 e residenti a Cepagatti (PE) in Via Elsa Morante 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.118 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 187/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 29,90;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/49533 del 25.02.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/49533 del 25.02.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 11.03.2015 N. DH41/304
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee e vigneto - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta MANCINI Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2014 per uso di colture erbacee e vigneto" a favore del Sig. MANCINI Giuseppe NATO A Pescara il 24.06.1976 e residente a Castiglione A Casauria in Via Regina Margherita Vico 1, n. 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.200 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 462/A e 462/B del Fg. 5, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 83,96;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/49554 del 25.02.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/49554 del 25.02.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/349
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PALANZA Luciano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del PALANZA Luciano nato a Rosciano (PE) il 23.12.1957 ed ivi residente in C/da Solagna 6, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 16.460 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1/A, 1/C, 15/A, 18/C, 18/E, 18/F, 19/A, 19/B 30 e 32/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 235,56;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/64853 del 12.03.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/64853 del 12.03.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/350
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) - Ditta PALANZA Luciano .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del PALANZA Luciano nato a Rosciano (PE) il 23.12.1957 ed ivi residente in C/da Solagna 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.450 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Alanno (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3/A , 3/E , 6 e 11 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 100,38;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/64845 del 12.03.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A.

di Pescara n. RA/64845 del 12.03.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/351
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta PALANZA Luciano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del PALANZA Luciano nato a Rosciano (PE) il 23.12.1957 ed ivi residente in C/da Solagna 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 5/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/64872 del 12.03.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/64872 del 12.03.2015 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/352
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta CAIANO Simone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. CAIANO Simone nato a Castiglione A Casauria (PE) il 27.11.1977 ed ivi residente in Via Calata S. Rocco 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.600 circa della zona del Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 147/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 27,06;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/64881 del 12.03.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/64881 del 12.03.2015 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/353
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta DI BARTOLOMEO Bruno e D'EMILIO Fernando.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.04.2015 per uso di colture erbacee " a favore dei Sig.ri DI BARTOLOMEO Bruno e D'EMILIO Fernando nati rispettivamente a Manoppello (PE) il 20.07.1957 e 07.01.1962 ed ivi residenti in Via F.P. Michetti 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 41.520 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 9 , 10 , 11, 12 e 13 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 442,71.
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/64808 del 12.03.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/64808 del 12.03.2015

da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.04.2015 N. DH41/354
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada imbrecciata - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANTINI SRL.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada imbrecciata " a favore della Ditta MANTINI SRL con sede in Chieti Via Molino Canosa snc , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 120 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 7 part. 276/P , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/64836 del 12.03.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/64836 del 12.03.2015 da parte del concessionario, nonché di

- quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso **straordinario al Capo dello Stato** entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 13.04.2015 N. DH41/418
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano - Foggia in Raiano (AQ) - Ditta : GUARDIANI Augusta , DI GIANNANTONIO Antonella e Stefano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 1980/1981 sino al 04.03.2015 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di abitazione Cat. A/3 e Cat. A/4 “ a favore dei Sig ri GUARDIANI Augusta , DI GIANNANTONIO Antonella e Stefano nati a Raiano (AQ) e Sulmona (AQ) n rispettivamente il 11.09.1935 , 18.08.1969 e 16.03.1972 ed ivi residenti , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Raiano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 671 sub 10 (cat. A/3 e sub 12 cat. A/4 del Fg. 11;
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di € . 336,65 in data 09.03.2015 , ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;

3. **l’anzidetta** somma è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** al S.I.P.A. l’Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA 74240 del 20.03.2015 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA 74240 del 20.03.2015 da parte del concessionario;
6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammessa ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE N. 13.04.2015 DH41/419
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e pascolo - Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Capestrano (AQ)- Ditta Società Agricola IL FORTINO S.S..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01.11.2014 per uso di seminativo e pascolo “ a favore del

SOCIETA' AGRICOLA IL FORTINO sede legale Via Marconi 8 Popoli (PE), a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Ha 15.56.00 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Capestrano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 13 part.20/P, Fg. 14 part.1le 24, 28/P, 25, 26, 27 e 28/P, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 2013/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 332,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/71868 del 19.03.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/71868 del 19.03.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 14.04.2015 N. DH41/423
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Manifestazione all'aperto del 01.05.2015 denominato " UN GIORNO INSIEME " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta DELLA ROCCHETTA Carmine .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 2 (due) mesi e con decorrenza dal

01.04.2015 per uso di Manifestazione all'aperto del 01.05.2015 denominato " UN GIORNO INSIEME " " a favore del Sig. DELLA ROCCHETTA Carmine nato a S. Maria Imbaro (CH) il 17.12.1952 ed ivi residente in Via Borgata Fattore 52 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 11.737 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 183 , 184/P , 185/P e 186 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 123,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/83728 del 31.03.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA do Ortona e di Lanciano n. RA/83728 del 31.03.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/428
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BENEDETTI Giulia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore della Sig.ra BENEDETTI Giulia nata il 08.02.1951 e residente a Vasto (CH) in Via Codalfa 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.870 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 267 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 28,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

- opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/429
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , recinzione con pali in ferro e rete metallica - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIACOMUCCI Antonietta .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo , recinzione con pali in ferro e rete metallica " a favore della Sig.ra GIACOMUCCI Antonietta nata il 12.10.1948 e residente a Scerni (CH) in Via IV Novembre 65 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 650 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 237 , 238 e 239 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 129,50;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i

beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/430
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Consiglia, Maria Grazia e Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore dei Sig.ri POMPONIO Consiglia , Maria Grazia e Giovanni nati rispettivamente il 02.09.1945 , 09.07.1964 e 01.04.1969 e residente a Vasto (CH) in Via Gramsci 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq.1.620 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 29 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 17,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

- opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/431
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta D'ANGELO Giuliano e MARCHIOLI Anna Maria .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di **5 (cinque)** anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore dei Sig.ri D'ANGELO Giuliano (17.11.1958) e MARCHIOLI Anna Maria (19.08.1957) residenti a Casalbordino (CH) in Viale Dei Tigli 77 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.440 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 68/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 60,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/432
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , pascolo , vigneto e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SIVIERO Antonietta e DE CAMILLIS Carmine Mario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo , pascoli , vigneto e oliveto " a favore dei Sig.ri SIVIERO Antonietta (01.10.1948) e DE CAMILLIS Carmine Mario (02.01.1944) residenti a Monteodorisio (CH) in Via Madonna Delle Grazie 6/1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 10.670 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 422 (in catasto Fg. 14 part.lla 360 , 364 e 417) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 117,44;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i

beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/433
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BENEDETTI Luigi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del Sig. BENEDETTI Luigi nato il 11.04.1945 e residente a Vasto (CH) in C/da Pezzo Del Marchese 28 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 274 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 30,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i

beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/434
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta FORZIN Fernando.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del Sig. FORZIN Fernando nato il 18.11.1965 e residente a Vasto (CH) in Via Maddalena 60/B , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.600 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 264 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 40,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/435
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI FALCO Michele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del Sig. DI FALCO Michele nato il 15.09.1950 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 60/A , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.800 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 195 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 149,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/436
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Raffaele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con

decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore del Sig. BUCCIARELLI Raffaele nato il 27.02.1954 e residente a Vasto (CH) in Via Gissi 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.800 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 28/D , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 64,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e

di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/437
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BORRELLO Nicola .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo arborato " a favore del Sig. DEL BORRELLO Nicola nato il 02.01.1930 e residente a Vasto (CH) in

- Via S. Lorenzo 109 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 650 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 131/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 11,00;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a

profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della **locale** Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/438
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Monteodorisio (CH) - Ditta D'ERCOLE Nicola .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore del sig. d'ercole nicola nato il 27.04.1957 e residente a scerni (ch) in c/da colle breccioli 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.000 circa della

- zona del tratturo lanciano – cupello in comune di monteodorisio (ch) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 466/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 51,00;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla regione abruzzo – concessioni regionali sul demanio armentizio – 67100 l'aquila;
 4. **di dare mandato** al servizio ispettorato provinciale per l' agricoltura di chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'uta di vasto n. ra/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al servizio ispettorato provinciale per l' agricoltura di chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato d.lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N.DH41/439
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo-pascolo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Monteodorisio (CH) - Ditta ARGENTIERI Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo-pascolo “ a favore del Sig. ARGENTIERI Domenico nato il 05.03.1944 e residente a Monteodorisio (CH) in Via Perdicasso 35 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.225 circa delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in

- Comune di Montediorisio (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 14 p.lle 422, 361, 421, 335, 456, 419 e 418, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 59,00;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/440
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Cupello (CH) - Ditta RICCIARDI Carlo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. RICCIARDI Carlo nato il 03.01.1976 e residente a Cupello (CH) in Via Don Minzoni 32, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.000 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Cupello (CH) distinte sulla planimetria generale delle

- concessioni con i numeri 78 e 79 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 73,50 ;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il

- tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 15.04.2015 N. DH41/441
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Elisa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra CIONCI Elisa nata il 15.03.1960 e residente a Pescara in Via Cesare Battisti 139 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.200 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 70 e 82 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune

- qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 51,00;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 21.04.2015 N. DH41/462
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano - Foggia in Raiano (AQ) - Ditta : DI GIANNANTONIO Gino Giorgio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** con decorrenza 1980/1981 sino al 13.02.2015 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di Cat. C/1 " a favore del Sig. DI GIANNANTONIO Gino Giorgio nato a Raiano (AQ) il 24.04.1926 e residente a Sulmona (AQ) in Via E. Giammarco 13/B , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Raiano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numeri 671 sub 5 (cat. C/1) del Fg. 11;
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di € . 342,30

- in data 30.03.2015 , ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;
3. **l'anzidetta** somma è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al S.I.P.A. l' Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/93555 del 09.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/93555 del 09.04.2015 da parte del concessionario;
 6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 7. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 27.04.2015 N. DH41/489
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , pascolo , vigneto e oliveto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Monteodorisio (CH) - Ditta SIVIERO Antonietta e DE CAMILLIS Carmine Mario .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo , pascoli , vigneto e oliveto " a favore dei Sig.ri SIVIERO Antonietta (01.10.1948) e DE CAMILLIS Carmine Mario (02.01.1944) residenti a Monteodorisio (CH) in Via Madonna Delle Grazie 6/1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 10.670 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Monteodorisio (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 422 (in catasto Fg. 14 part.lle 360 , 364 e 417) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 117,44;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività

Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Vasto (CH) n. RA/86528 del 01.04.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it